

POLITICA
“WHISTLEBLOWING”
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 24/2023

SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

MONT.EL APPARECCHIATURE ELETTROELETTRONICHE SRL, di seguito **MONT.EL SRL**, considera fondamentale il rispetto da parte di tutti gli stakeholders dei principi etici che ispirano il proprio operato, individuati nel Codice Etico, e, allo stesso modo, il rispetto di tutte le disposizioni normative applicabili.

In tale ottica, **MONT.EL SRL** ha implementato un sistema di gestione delle segnalazioni di fatti illeciti o contrari ai principi etici con una propria procedura di *“Whistleblowing”*.

La presente procedura ha lo scopo di implementare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell’ambito dell’attività svolta dalla Società **MONT.EL SRL**. In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal Decreto Legislativo del 10 Marzo 2023 nr. 24 (il Decreto *“Whistleblowing”*) di attuazione della Direttiva (UE) nr. 1937/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio, datata 23 Ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano Violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano Violazioni delle disposizioni normative nazionali, che disciplina la protezione delle persone che segnalano Violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

DESTINATARI

Destinatari della Procedura sono:

- i vertici aziendali e i componenti degli organi sociali;
- i dipendenti di **MONT.EL SRL**;
- i partner, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i soci e, più in generale, chiunque sia in relazione d’interessi con **MONT.EL SRL**.

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Le Violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto *Whistleblowing* devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica o dell'ente privato (i.e., **MONT.EL SRL**), di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di **MONT.EL SRL**, e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231, che non rientrano negli illeciti di seguito indicati (le "Segnalazioni 231");
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto *Whistleblowing*) relativi ai seguenti settori:
 - (a) appalti pubblici;
 - (b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - (c) sicurezza e conformità dei prodotti;
 - (d) sicurezza dei trasporti;
 - (e) tutela dell'ambiente;
 - (f) radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - (g) sicurezza degli alimenti e dei mangimi zootecnici e salute e benessere degli animali;
 - (h) salute pubblica;
 - (i) protezione dei consumatori;
 - (j) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, così come indicati nel Decreto *Whistleblowing*.

4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della legislazione applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto *Whistleblowing*.
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti nr. (2), (3) e (4).

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il *Whistleblower* (di seguito Segnalante) è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire al Soggetto Ricevente di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione. A tal fine, la Segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- (a) generalità del soggetto che effettua la Segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- (b) la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- (c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- (d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività lavorativa) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere il fatto oggetto di Segnalazione;
- (e) l'indicazione di eventuali altri soggetti individuali che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- (f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- (g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- (h) indicazione delle modalità (mail, altro) con cui vuole ricevere le comunicazioni di riscontro da parte del Soggetto Ricevente in merito alla Segnalazione.

La Segnalazione anonima è oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza.

MONT.EL SRL, ferma restando la registrazione di qualsivoglia forma di Segnalazione, prende in considerazione la Segnalazione anonima quando la stessa risulti adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

In conformità con le previsioni normative del Decreto *Whistleblowing*, la Società ha attivato il seguente canale di segnalazione interna, accessibile attraverso il sito web tramite il seguente link:

- <https://whistleblowing.montel.it/>,

che consente l'invio in modalità informatica di Segnalazioni in forma scritta e garantisce - anche tramite strumenti di crittografia - la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

È consentito effettuare Segnalazioni *whistleblowing* anonime.

Nondimeno, occorre tenere conto che l'invio di una Segnalazione *whistleblowing* anonima potrebbe rendere più difficoltoso l'accertamento della condotta segnalata e le interlocuzioni tra il soggetto autorizzato a ricevere la Segnalazione e il Segnalante e quindi inficiare l'utilità della Segnalazione stessa.

DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha individuato il Responsabile Risorse Umane quale Destinatario delle Segnalazioni:

- Sig. **FONTANA** Fabio.

Qualora il suddetto soggetto fosse Persona Coinvolta nella Segnalazione, il Segnalante potrà decidere di indirizzarla direttamente al Legale Rappresentante della Società, con esclusione della Persona Coinvolta nella Segnalazione.

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

1. Verifica preliminare della Segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il soggetto autorizzato:

- (a) rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, salvo esplicita richiesta contraria della Persona Segnalante;
- (b) svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto opportuno dal suddetto soggetto autorizzato anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto *Whistleblowing* e, in generale, della Procedura;
- (c) archivia la Segnalazione qualora ritenga non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing* e dalla presente Procedura, come ad esempio:
 - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate;
 - accertato contenuto generico della Segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero Segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente (non pertinente) tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
 - produzione di sola documentazione, in assenza della Segnalazione di condotte illecite.

In tal caso, il soggetto autorizzato a ricevere la Segnalazione, ai sensi di quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing* e dal paragrafo 6.2 della presente Procedura, dovrà curarsi di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione della Segnalazione;

(d) laddove la Segnalazione non sia archiviata, prende in carico la gestione della Segnalazione.

Come previsto dall'articolo 4 del Decreto *Whistleblowing*, la Segnalazione presentata a un soggetto diverso dal soggetto autorizzato a ricevere la Segnalazione deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) al soggetto autorizzato a ricevere la Segnalazione, dandone contestuale notizia alla Parte Segnalante, salvo un'esplicita richiesta contraria della Persona Segnalante.

2. Gestione della Segnalazione

La gestione della Segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Procedura. Nel gestire la Segnalazione, il soggetto autorizzato a ricevere la Segnalazione svolge le seguenti attività:

- a) mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest'ultimo integrazioni;
- b) fornisce diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- c) fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Il soggetto autorizzato a ricevere la Segnalazione ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto *Whistleblowing* e dalla presente Procedura.

Il soggetto autorizzato a ricevere la Segnalazione ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

3. Attività di indagine interna

Il soggetto autorizzato a ricevere la Segnalazione, al fine di valutarla, può svolgere le opportune indagini interne necessarie, sia direttamente sia incaricando – fermo restando l'obbligo di riservatezza – un soggetto interno/esterno alla Società. I membri dell'entità autorizzata a ricevere la Segnalazione interagiscono scambiandosi informazioni e/o documenti per il tramite della piattaforma, la quale consente la creazione di un dossier per ciascun caso, nel quale sono archiviate le informazioni e la documentazione inerente a ciascuna Segnalazione.

4. Chiusura della Segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto *Whistleblowing*, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro. Inoltre, laddove sia stata accertata la commissione di una Violazione, il soggetto autorizzato a ricevere la segnalazione potrà:

- (a) procedere all'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona Coinvolta, nel rispetto della normativa, e della contrattazione collettiva eventualmente applicabile;
- (b) valutare – anche assieme alle altre funzioni aziendali competenti – l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa;

- (c) concordare con il Collegio Sindacale interessato da particolari Segnalazioni – riguardanti tematiche relative a contestazioni ex articolo 2408 del Codice Civile (denunce da parte di soci) – eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della Segnalazione stessa;
- (d) concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla Violazione, un *action plan* eventualmente necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua implementazione.

MISURE DI PROTEZIONE

1. Misure a protezione del Segnalante

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione costituisca il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto *Whistleblowing*.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente Procedura.

Il Decreto *Whistleblowing* prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle disposizioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;

- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
 - la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
 - la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche nelle sedi giudiziarie;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di Violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle Violazioni che offendono la reputazione della Persona Coinvolta o denunciata, se:
 - al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione; e
 - sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo 6.2;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (come riportate nella presente Procedura, all'interno del paragrafo 8).

2. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

- (a) al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto *Whistleblowing* (come richiamato dal paragrafo 2 della presente Procedura);
- (b) la Segnalazione è stata effettuata in conformità alle disposizioni del Decreto *Whistleblowing*.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'articolo 17 del Decreto *Whistleblowing*, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- il mutamento di funzioni;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

In ogni caso, viene garantita la riservatezza del Segnalante, la cui identità non sarà rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni. Sono coperti da riservatezza, non solo il nome, ma tutti gli elementi da cui si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante.

Ai sensi dell'articolo 4-undecies, comma 2, lettera (a) del TUF, l'identità del Segnalante (*Whistleblower*) non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, anche al fine di evitare che il timore di subire conseguenze pregiudizievoli possa indurre a non segnalare le Violazioni, e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

L'anonimato del *Whistleblower* è altresì garantito nell'ambito del procedimento disciplinare quando la contestazione avverso la Parte Segnalata sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione (un'ipotesi che può verificarsi nei casi in cui la Segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, mentre la contestazione disciplinare viene mossa sulla base di altri fatti da soli sufficienti a giustificare l'apertura del procedimento disciplinare).

L'identità del Segnalante può invece essere rivelata allo stesso Segnalato nelle seguenti ipotesi:

- quando vi sia il consenso del Segnalante, oppure
- quando la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità sia assolutamente indispensabile per la difesa della Parte Segnalata.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, inclusa la divulgazione di informazioni in base a cui l'identità del Segnalante si possa dedurre, è considerata una violazione della Procedura adottata dalla Società ed è fonte di responsabilità disciplinare.

INFORMATIVA SULLA POLITICA DI RISERVATEZZA

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) NR. 679/2016 RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO NR. 24/2023

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) nr. 679/2016 (*General Data Protection Regulation*, di seguito "GDPR") e della legislazione applicabile in materia di protezione dei dati personali, i dati personali trattati da **MONT.EL SRL**, nell'ambito della gestione delle Segnalazioni di Violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, ricevute tramite gli appositi canali di segnalazione interni messi a disposizione dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo nr. 24/2023, saranno trattati, nel rispetto della legislazione sopra richiamata e conformemente ai principi di correttezza, liceità e trasparenza da personale autorizzato dalla Società ai sensi dell'articolo 29 del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo nr. 196/2003).

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è **MONT.EL APPARECCHIATURE ELETTROELETTRONICHE SRL** (di seguito anche "Società" o "**MONT.EL SRL**") con sede legale in Sale Marasino (BS), via Mazzini. 31/B.

2. Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali sono trattati per la gestione delle Segnalazioni interne di presunte Violazioni, ovvero di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o

l'integrità dell'ente privato, definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera (a) del Decreto Legislativo nr. 24/2023, delle quali la Persona Segnalante sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di collaborazione con il Titolare.

I dati personali trattati sono quelli contenuti nella Segnalazione interna, e/o in atti e documenti a questa allegati, e possono riferirsi sia alla Persona Segnalante sia alle Persone Coinvolte, indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a coloro che sono a vario titolo coinvolti nelle Segnalazioni.

I dati personali possono essere altresì trattati per lo svolgimento delle necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, per l'adozione di adeguate misure correttive e l'introduzione di opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle Violazioni. La base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali è rappresentata dall'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, articolo 6, comma 1, lettera (c) del GDPR, nello specifico previsto dal Decreto Legislativo nr. 165/2001, dal Decreto Legislativo nr. 231/2001, dalla Legge nr. 179/2017 e dal Decreto Legislativo nr. 24/2023; il trattamento potrà eventualmente riguardare anche dati particolari e dati relativi a condanne penali e reati inclusi nelle Segnalazioni secondo le disposizioni degli articoli 9 e 10 del GDPR.

3. Categorie di destinatari dei dati

I dati personali forniti saranno trattati:

- dal Soggetto Ricevente, in qualità di soggetto autorizzato al trattamento dal Titolare, per dare seguito e riscontro alle Segnalazioni ricevute, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo nr. 24/2023 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo nr. 231/2001.

I dati personali non saranno soggetti a diffusione ma potranno, se del caso, essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria. Nessuno dei dati raccolti sarà trasferito verso Paesi Terzi, intesi quali Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE). Qualora la segnalazione sia esterna e venga presentata, come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo nr. 24/2023, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), le informazioni relative al trattamento dei dati personali verranno fornite dall'Autorità mediante gli appositi canali.

4. Criteria dei tempi di conservazione

Le Segnalazioni interne e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della Procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente Decreto Legislativo nr. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera (e) del GDPR e 3, comma 1, lettera (e) del Decreto Legislativo nr. 51/2018. Decorso il periodo massimo di cinque anni, le informazioni riferite alla Segnalazione potranno essere conservate dalla Società al fine di garantire e preservare il proprio diritto di difesa e dare prova, ove richiesto, della corretta gestione delle Segnalazioni ricevute. In tal caso, i dati personali riferiti sia alla Persona Segnalante sia alle Persone Coinvolte, indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché a coloro che sono a vario titolo coinvolti nelle Segnalazioni, saranno anonimizzati.

5. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato esclusivamente da personale espressamente autorizzato, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante e del contenuto delle Segnalazioni interne e della relativa documentazione, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d'integrità e riservatezza, anche accidentali. Al fine di garantire la riservatezza della Persona Segnalante per tutta la durata della gestione della Segnalazione interna, l'identità della stessa sarà conosciuta dai soggetti espressamente autorizzati alla gestione alle Segnalazioni. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o dell'articolo 2043 del Codice Civile ovvero, ove applicabile, nell'ambito del procedimento penale e nei modi e limiti di quanto previsto dall'articolo 329 del Codice di Procedura Penale, l'identità della Persona Segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla Segnalazione. Pertanto, fatte salve le citate eccezioni, l'identità della Persona Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, e tutti

coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

6. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali della Persona Segnalante è facoltativo. Il mancato conferimento potrebbe tuttavia pregiudicare l'istruttoria della Segnalazione: le Segnalazioni anonime, infatti, verranno prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate, rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

7. Diritti delle parti interessate

I diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR possono essere esercitati, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies, comma 3, Decreto Legislativo nr. 196/2003, rivolgendosi al Titolare. In particolare, i diritti sopra individuati non possono essere esercitati con richiesta al Titolare, ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR all'Autorità Garante, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità delle persone che segnalano Violazioni di cui siano venute a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte. L'esercizio dei suddetti diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo dal Titolare, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della Persona Segnalante, della Persona Coinvolta o delle persone a vario titolo coinvolte nelle Segnalazioni. In tali casi, ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 3, Decreto Legislativo nr. 196/2003 l'interessato ha facoltà di esercitare i succitati diritti tramite l'Autorità Garante con le modalità di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo nr. 196/2003. Nei casi in cui si ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, è possibile proporre reclamo all'Autorità Garante, come previsto dall'articolo 77 del GDPR stesso (con esclusione delle limitazioni all'esercizio

dei diritti sopra riportate e previste dall'articolo 2-undecies, comma 3, Decreto Legislativo nr. 196/2003), o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del GDPR).

PROTEZIONE DEI DATI ED ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

Al fine di assicurare la ricostruzione delle diverse fasi del processo di Segnalazione, è cura del Soggetto Ricevente garantire:

- la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività istruttorie;
- la conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni e le relative attività di verifica, in appositi archivi (cartacei/informatici), con gli opportuni livelli di sicurezza e riservatezza;
- la conservazione della documentazione e delle Segnalazioni per un periodo di tempo non eccedente quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto delle procedure in materia di *privacy* vigenti nella Società.

È tutelato il trattamento dei dati personali delle Persone Coinvolte e/o citate nelle Segnalazioni, ai sensi della normativa vigente e delle procedure aziendali in materia di *privacy*.

SANZIONI

È soggetto a sanzioni pecuniarie:

(a) da 10.000 a 50.000 EUR, chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto *Whistleblowing*;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto *Whistleblowing*.

- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle Segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto *Whistleblowing*;
 - mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;
- (b) da 500 a 2.500 EUR, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3 (perdita delle tutele), salvo che la Persona Segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

Rev. nr. 1: 13.12.2023.